Titolo

Arbitri e ufficiali di gara - condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara - aggravante - lesione personale – nozione – contusione – configurabilità della lesione

Descrizione

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del Codice di giustizia sportiva è "*condotta violenta*", "*ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara*". La medesima disposizione, al comma 4, punisce più gravemente, con la sanzione minima di due anni di squalifica, quelle condotte che abbiano cagionato "*una lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica*". Per lesione personale si intende, mutuando la definizione dal diritto penale, ogni alterazione dello stato fisiologico del corpo che comporti l'insorgenza di una malattia. È stato chiarito, in merito, che, quale alterazione anatomica che comporta un processo di guarigione, pur breve, la contusione costituisce appunto una malattia rilevante ai fini della configurabilità della lesione (v. Cassazione penale, sez. VII, 31/05/2016, n. 29786; Cassazione penale, sez. V, 30/05/2014, n. 44026). (nella specie è stata ritenuta illegittima la sanzione irrogata dal Giudice sportivo in quanto non rispettosa del minimo edittale all' art. 35, comma 4, C.G.S.).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 3/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Cestaro

Riferimenti normativi

art. 35, comma 1, CGS; art. 35, comma 4, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0003 CFA del 1 luglio 2022 (Presidente federale/Iulian Hincu)